ORIGINALE

PROVINCIA DI MATERA

AREA III TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

- Ufficio Ambiente -

Prot.n. 24872 2 DIC. 2020
Casella n.....
Pratica n.....
Sottofascicolo n.....

Determinazione n. 2238 del 22 DIC. 2020

Numero progressivo di settore n. 123 del 18.12.2020

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - D.Lgs n. 152/06 (e s.m.i.) – Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) a favore della Ditta "BONTA' LUCANE S.r.l." per l'attività di produzione di prodotti da forno freschi, ubicata in Via I Maggio, 26 - Zona PAIP 1 - Matera.

Matera, lì_____

L'Istruttore
P.I. Emanuele ELETTI
Emanuele Eletti

Vista l'istruttoria favorevole si rimette al Dirigente per la firma della determinazione.

Il Responsabile di P.O.
Geom. Francesco MALVASI
Francesco Malvasi

Il Responsabile di P.O.

Letta la relazione istruttoria del Funzionario incaricato di seguito riportata:

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 4935 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0006018 del 01/02/2019 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 0001689 del 04/02/2019) con la quale la Ditta "BONTA' LUCANE S.r.l.",ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativa alla modifica dello stabilimento per incremento di produzione di prodotti da forno freschi sito in Via I Maggio, 26 - Zona PAIP 1 nel Comune di Matera (MT), corredata dalla documentazione tecnica;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla stessa Ditta "BONTA' LUCANE S.r.l.", pervenuta per il tramite del SUAP ID 4935 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0030011 del 23/06/2020 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 0009369 del 24/06/2020) con la quale venivano trasmesse la relazione tecnica integrativa ed i certificati di analisi relativi ai punti di emissione E1 ed E2;

PRESO ATTO dalla documentazione presentata che:

- lo stabilimento della Ditta "BONTA' LUCANE S.r.l." **è provvisto dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi** dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) rilasciata dalla Regione Basilicata con D.D. n. 75AB.2013/D.01492 del 18/11/2013 (in sostituzione della precedente autorizzazione di cui alla D.D. n. 75F/2005/D/218 del 10/03/2005) ed in corso di validità;
- per quanto attiene la matrice acustica, la Società ha presentato una **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** di impatto acustico resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 447/2000 dalla quale risulta che l'attività avente codice ATECO 10.71.10 " produzione di prodotti di panetteria freschi" rientra nei casi di esclusione previsti dal D.P.R. n. 227/2011 Allegato B - ATTIVITA' A BASSA RUMOROSITA' - (art. 4 comma 1), **per cui è esclusa dalla presentazione della documentazione di impatto acustico anche sotto forma di autocertificazione**;

CONSIDERATO che il gestore ha presentato la suddetta domanda di AUA per le modifiche sostanziali dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera precedentemente rilasciata dalla Regione Basilicata con D.D. n. 75AB.2013/D.01492 del 18/11/2013;

CONSIDERATO che i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152;

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "*Norme in materia ambientale*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte III riferita alle "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*" e Parte V riferita alle "*Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera*";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 Giugno 2010 noto come *terzo* correttivo "*Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 Giugno 2009, n. 69*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 Agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012";

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 59/2013 che individua la Provincia quale "Autorità competente" ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

VISTA la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTA la L.R. n. 49 del 06 novembre 2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni Provinciali in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.", in particolare l'art. 3 comma 7 che nell'ambito della funzione fondamentale di tutela e

valorizzazione dell'ambiente trasferisce alle Province le funzioni relative alle autorizzazioni di cui all'art. 269, commi 2 e 8 ed all'art. 272 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 152/2006;

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 "D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)";

VISTA la D.G.R. n. 492/2019 "Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) approvato con D.G.R. n. 689/2016";

VISTO il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 - *"Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*;

VISTO il D.Lgs. n. 183 del 15/11/2017 – ***"Attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del consiglio,*** *del 25 Novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12 Agosto 2016, n. 170 (G.U. n. 293 del 16/12/2017)*;

VISTO il D.Lgs. n. 102 del 30/07/2020 – *"Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 15 Novembre 2017 n. 183 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 Agosto 2016 n. 170"*;

VISTA la L.R. 14 Giugno 2007 n. 17 (Regione Basilicata) – Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale;

VISTO il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81: *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 Aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

VISTE le D.G.R. n. 3340/1999, n. 670/2001 e 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del C.R.I.A. che ha stabilito, per i nuovi impianti :

- di esaminare quelli che presentano nelle emissioni sostanze di cui alle tabelle A_1 e A_2 allegate al D.M. 12/7/1990 (attualmente Parte II, Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.),
- di rimettere all'esame dell'Ufficio Compatibilità Ambientale gli altri impianti, applicando come valori limite delle sostanze inquinanti il limite inferiore stabilito dal D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006) per ognuna di esse diminuito del 20%,
- di fissare per le sostanze inquinanti non rientranti tra quelle elencate negli allegati 1 e 2 del D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo .n. 152/2006 e s.m.i.) un valore limite di emissione risultante da :

a) comparazione con quanto stabilito per lo stesso inquinante dalle altre Regioni,
b) eventuali analogie con le sostanze riportate negli allegati al D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.),
c) riferimenti ad impianti similari, già autorizzati alle emissioni in atmosfera con parere favorevole del C.R.I.A.;

ATTESO che, per le modifiche introdotte dal D.L.vo n. 128/2010, il Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.) all'art.269 comma 8, stabilisce il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata in precedenza solo in caso di modifica sostanziale dello stabilimento e che comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni;

CONSIDERATO che per l'attuazione delle funzioni delegate con L.R. n. 49 del 06/11/2015 relative alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 è stato dato incarico per la pratica di che trattasi alla società ALFACONSULT S.r.l. con Determina Dirigenziale n. 2347 del 21/12/2018 ai fini dell'espressione di pareri alle emissioni (art. 269 c.8 D.Lgs. n.152/2006 e s.mi.), reso nell'ambito del presente procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale e fatte proprie da questo Ufficio;

PRESO ATTO che l'EGRIB con nota prot. 2467/SII del 04/11/2019 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 0018351 del 04/11/2019) trasmetteva copia della D.D. n. 228 del 22/10/2019 - *"D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, art. 124 c. 7 e s.m.i. - Scarico in pubblica fognatura del Comune di Matera di acque reflue assimilabili – Ditta Bontà Lucane s.r.l. – Matera"* con la quale si autorizzava la Ditta BONTA' LUCANE S.r.l. allo scarico in pubblica fognatura dei reflui rivenienti dai soli servizi igienici dell'opificio, essendo essi assimilabili alle acque reflue domestiche;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 19520 del 28/11/2019 la Provincia di Matera - Area III - Ufficio Ambiente convocava la Conferenza di Servizi decisoria di cui all'art. 4, comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, ai sensi dell'art. 14, comma 2 Legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte per i pareri di relativa competenza ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Per la conclusione della Conferenza di Servizi veniva fissato il termine perentorio del 19 Dicembre 2019;

PRESO ATTO dei pareri di legge espressi dagli Enti, appresso riportati:

- con nota prot. G0023851/2019 del 19/12/2019 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 0021500 del 19/12/2019) l'ARPAB - Dipartimento Provinciale di Matera – Ufficio Aria esprimeva **parere negativo** al rilascio dell'A.U.A. ai sensi del D.P.R. 59/2013, art. 3 comma 1 lett.c), poiché mancava uno studio accurato sui principali composti della lievitazione ed i relativi prodotti formatisi con il sistema di abbattimento a raggi UV-C;
- con nota prot. n. 7266 del 21/05/2020 la Provincia di Matera, ai fini della conclusione del procedimento di A.U.A., invitava la Ditta Bontà Lucane S.r.l. a produrre tutta la documentazione necessaria al superamento del dissenso espresso dall'ARPAB per il rilascio dell'A.U.A., ribadendo che in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, il procedimento sarebbe stato concluso negativamente;
- a seguito del primo parere negativo di ARPAB per il rilascio dell'A.U.A., su indicazioni della stessa ARPAB sono state fatte eseguire le analisi sull'ozono relative ai due punti di emissione siglati con E1 ed E2 eseguite dallo studio di analisi del Dott. Domenico De Palma di Corato (BA), Certificati di Analisi n. 051/2020 e n. 052/2020 del 17/06/2020;
- con nota prot. n. G0014368/2020 del 04/08/2020 tramessa a mezzo posta certificata con identificativo pec n. opec292.20201125134832.03721.542.1.11@pec.basilicatanet.it (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 0018435 del 25/11/2020) l'ARPAB - Area Regionale Controlli - Servizio Aria, Controlli e Verifiche Emissioni di Potenza esprimeva **parere favorevole** al rilascio dell'A.U.A. ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, art. 3 comma 1 lett. c), individuando alcune osservazioni/prescrizioni;

RILEVATO che le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, nel termine perentorio indicato nella nota di convocazione della conferenza di Servizi di cui sopra, non hanno inviato alcuna comunicazione a riguardo, per cui trova applicazione il disposto di cui all'art. 14 bis, comma 4 della L. 241/1990 secondo cui *"... la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c ...., equivalgono ad assenso senza condizioni"*;

RITENUTO di poter accogliere la domanda di modifica dell'impianto, relativo alle emissioni in atmosfera prodotte dallo stabilimento della Ditta "BONTA' LUCANE S.r.l." sulla base dell'istruttoria effettuata dal funzionario incaricato, resa nella predisposizione del presente atto, per le seguenti considerazioni:

- Il ciclo produttivo dello stabilimento prevede la produzione di prodotti da forno freschi attraverso le fasi di seguito riportate:
  - ***Referenziamento dei fornitori ed acquisto materie prime ed imballaggi***: i fornitori vengono selezionati in base alle garanzie che possono offrire, rispondendo alle richieste dell'azienda che definisce gli standard delle materie prime;
  - ***Ricevimento e stoccaggio materie prime ed imballaggi***: le materie prime e gli imballaggi in entrata e necessarie per il ciclo produttivo vengono stoccate ed immagazzinate in aree differenti a seconda della tipologia di materia prima;
  - ***Preparazione ingredienti***: a seconda del tipo di ricetta produttiva, si preparano gli ingredienti e si attiva il meccanismo pneumatico di prelievo della farina dai silos di stoccaggio, a valle dei quali è predisposto un vibrovaglio che ha la funzione di setacciare la farina, eliminando residui, grumi e impurità solide; la produzione ha inizio con la preparazione degli impasti;
  - ***Preparazione impasti***: in funzione del tipo di prodotto vengono preparati impasti secondo la formulazione corrispondente e con attrezzature dedicate;
  - ***Lievitazione***: l'impasto, se richiesto dalla ricetta, viene sottoposto a lievitazione alla temperatura e per il tempo stabiliti dalla ricetta stessa;
  - ***Spezzatura e formatura***: la pasta o le miscele vengono sottoposte a spezzatura e formatura per dimensionare il peso e dare la forma dei prodotti;
  - ***Cottura***: i prodotti, mediante l'inserimento dei carrelli porta teglie all'interno di n. 6 forni (dotati di bruciatori ad aria soffiata) che utilizzano come combustibile gas metano, vengono sottoposti a procedimento di cottura secondo tempi e temperature previste da ricetta per ogni tipo di prodotto;
  - ***Raffreddamento***: al temine della cottura, i carrelli vengono estratti dai forni e lasciati sostare in una zona di calma circoscritta al fine di permettere il raffreddamento naturale del prodotto;
  - ***Confezionamento***: a raffreddamento completato, i prodotti vengono confezionati in imballaggi idonei per alimenti (sacchetti in polietilene termosaldabile), codificati mediante assegnazione di lotti di produzione e sottoposti ad ulteriore verifica mediante metal detector;
  - ***Immagazzinamento***: successivamente i prodotti confezionati vengono inseriti all'interno di cartoni per essere temporaneamente immagazzinati e depositati nella zona di stoccaggio del prodotto finito, per poi essere avviati al trasporto e commercializzazione;
- allo stato attuale per la cottura sono presenti n. *6 cabine forno*, le quali hanno caratteristiche simili e sono dotate di generatore di calore a combustione (bruciatore a metano); il calore generato e fatto confluire nelle cabine forno, viene trasmesso alla camera di cottura mediante uno scambiatore di calore; l'aria riscaldata viene fatta circolare nella cabina attraverso un ventilatore centrifugo (dallo scambiatore di calore alla camera di cottura) per mezzo di una condotta di

mandata ed una di uscita. I fumi di combustione vengono espulsi attraverso un condotto dedicato ed adeguatamente dimensionato che è collegato al forno con un raccordo. Il circuito dei fumi di combustione ai bordi del forno, il raccordo ed il camino sono a tenuta gassosa e trasferiscono l'effluente al di sopra del colmo del tetto dell'opificio. L'espulsione dei fumi avviene per tiraggio naturale. Il vapore immesso nella camera di cottura non provoca aumenti di pressione poiché nella parte bassa della camera stessa sono presenti alcune feritoie che lo fanno confluire nel raccogli vapore posto sopra il coperchio di chiusura anteriore del forno. Allo scopo di rimuovere il vapore durante l'eventuale apertura del forno di cottura, sulla copertura del forno è presente una cappa di aspirazione raccordata, attraverso un condotto, ad un elettroventilatore. Pertanto, ogni cabina forno è dotata di due condotti, una per i fumi di combustione rivenienti dal bruciatore annesso alla cabina ed una per i vapori di cottura. Questi condotti sono convogliati a gruppi di sei, tre per i fumi di combustione e tre per i vapori in due distinti comignoli che sfociano oltre il tetto dell'edificio ad un'altezza di m 2,90 circa dalla base del terrazzo e sono denominati comignolo A e comignolo B. I punti di emissione convogliata presenti e già autorizzati con la D.D. n. 75AB.2013/D01492 del 18/11/2013 dalla Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità - Ufficio Compatibilità Ambientale, sono identificati e siglati con E1 ed E2;

- l'impianto è già stato autorizzato alle emissioni in atmosfera dalla Regione Basilicata -Ufficio Compatibilità Ambientale- con D.D. n. 75AB.2013/D.01492 del 18/11/2013 in aggiornamento della precedente autorizzazione di cui alla D.D. n. 75F/2005/D/218 del 10/03/2005 per modifica sostanziale dello stabilimento;
- la *modifica sostanziale* riguarda l'introduzione di un *forno ciclotermico a tunnel* di nuova installazione a potenziamento dei forni e delle linee di lavorazione che già operano, introducendo un nuovo condotto di espulsione dei fumi di combustione rivenienti dai tre bruciatori che lo alimentano; tale condotto si diparte in due tronchi che confluiscono rispettivamente nei comignoli A e B; dal forno fuoriesce anche un altro condotto che convoglia l'aria calda ed il vapore (esalazioni) di cottura e s'immette nella rete di abbattimento delle emissioni odorigene (sistema di abbattimento a raggi UV-C + ozono).
  Il *forno ciclotermico a tunnel* ha la forma di un parallelepipedo con pannellature di lamiera in acciaio inox; l'interno del tunnel è coibentato con materiale isolante (lana minerale). I prodotti della combustione generati dal bruciatore si sviluppano nella camera anulare ed all'uscita di questa si mescolano con i gas di ricircolo che hanno attraversato la camera elicoidale. Da questo punto i fumi di combustione caldi si dividono in due flussi che alimentano i fasci tubieri superiori ed inferiori; il circuito fumi si completa con un condotto per l'espulsione dei fumi di stabilizzazione interna della pressione, collegato con detta camera elicoidale ed un dispositivo antiscoppio, costituito da un condotto di sfogo provvisto di chiusura a cerniera, che può aprirsi verso l'esterno per limitare eventuali sovrappressioni interne. I fumi di combustione in uscita dai fasci tubieri, dopo aver ceduto il calore, vengono adotti, per mezzo di un elettroventilatore, alla camera elicoidale.
  Il condotto del forno ciclotunnel dispone di un estrattore che aspira i vapori che si sviluppano durante la cottura e li espelle all'esterno. Nella camera di cottura è presente un nastro mobile costituito da due catene parallele collegate tra loro mediante tessere in materiale alluminato sulle quali poggiano le teglie. La camera di combustione è posta sul lato ingresso del forno; in essa si possono distinguere una camera anulare per i prodotti della combustione ed una camera elicoidale per il passaggio dei gas di ricircolo;

le materie prime che verranno utilizzate giornalmente, dopo l'introduzione del nuovo forno saranno secondo stima, le seguenti:

1. 7.500 kg di farina
2. 12.600 litri di acqua
3. 750 litri di olio
4. 190 kg di sale
5. 75 kg di malto
6. 40 kg di lievito
7. 6 kg di spezie, complementi ed erbe aromatiche varie;

non sono presenti prodotti intermedi nel ciclo produttivo, poiché si passa direttamente dalla materia prima al prodotto da forno finito nei formati commerciali, quali focaccine, schiacciate, bruschette, grissini, tarallini, ecc. La capacità produttiva giornaliera di prodotto finito sarà compresa tra i 5.500 kg ed i 10.000 kg;

nella zona ufficio è presente una caldaia murale a camera stagna alimentata a gas metano e ad uso esclusivo riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria per i servizi igienici. Essa ha una potenza nominale di 24 kW, il condotto di espulsione sfocia oltre il tetto dell'edificio a mezzo di tubazione coassiale a norma di legge e rientra nella tipologia delle comuni caldaie domestiche;

I punti di emissione convogliata sono stati rivisti a seguito dell'acquisizione della documentazione tecnica integrativa a corredo della modifica sostanziale richiesta e sono stati diversamente identificati e siglati con **E1**, **E2**, **E3** ed **E4** e più dettagliatamente:

comignolo A il punto di emissione **E1** convoglia i fumi di combustione delle 3 CABINE FORNO AGIV DOTATE ciascuna DI UN BRUCIATORE RIELLO 40 (punto di emissione già siglato E1 autorizzato nella D.D. n. 75AB.2013/D01492 del 18/11/2013);

comignolo B il punto di emissione **E3** convoglia i fumi di combustione delle 3 CABINE FORNO TREZZAFORNI DOTATE ciascuna DI UN BRUCIATORE RIELLO GULLIVER BS3F (punto di emissione precedentemente siglato E2 ed autorizzato nella D.D. n. 75AB.2013/D01492 del 18/11/2013);

i punti di emissione identificati e siglati **E2** nel comignolo **A** ed **E4** nel comignolo **B**, espellono i fumi di combustione del nuovo FORNO CICLOTERMICO A TUNNEL MANTOVA DOLCI S.r.l. DOTATO DI TRE BRUCIATORI BALTUR BTG;

- la modifica di che trattasi coinvolge tutte le unità operative del processo produttivo e pertanto la relativa istruttoria è stata estesa all'intero stabilimento, con conseguente rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione precedentemente rilasciata dalla Regione Basilicata con D.D. n. 75AB.2013/D01492 del 18/11/2013;
- la relazione e la documentazione tecnica a corredo della domanda di autorizzazione risultano esaustive;
- con la Conferenza di Servizio indetta con prot. n. 19520 del 28/11/2019 sono stati acquisiti i pareri ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente alla modifica delle emissioni in atmosfera prodotte dallo stabilimento;
- trattandosi di stabilimento nel quale si manipolano, producono, trasportano, caricano e scaricano ed immagazzinano prodotti polverulenti, le misure che saranno adottate per il contenimento delle emissioni diffuse dalla Ditta summenzionata sono conformi a quanto previsto dall'Allegato V (parte I) alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
- i valori limite di emissione che la Società dovrà rispettare sono quelli indicati nella tabella riassuntiva delle emissioni predisposta dall'Ufficio, facente parte integrante della presente determinazione;
- viene ritenuto che tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime dello stabilimento modificato debba intercorrere al massimo un mese;

RITENUTO, pertanto, di poter adottare il provvedimento di AUA a favore della Ditta "BONTA' LUCANE S.r.l.", sulla base di quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi e dei pareri acquisiti, al fine del rilascio del seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (sostituisce e aggiorna l'autorizzazione di cui alla D.D. n. 75AB.2013/D01492 del 18/11/2013);

DATO ATTO che:

- la presente Autorizzazione Unica Ambientale è riferita principalmente ai titoli di cui al precedente punto;
- l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013 non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'impianto di cui trattasi;
- il procedimento si chiuderà con il rilascio dell'A.U.A. da parte del SUAP, nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare i titoli di godimento, l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, non oggetto del presente atto;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

Il sottoscritto Responsabile di P.O. dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e delle misure del Piano Anticorruzione in relazione al citato procedimento amministrativo.

Tutto ciò premesso, preso atto delle risultanze dell'istruttoria eseguita da codesto Ufficio, si propone l'adozione del provvedimento per il rilascio **dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)**.

IL RESPONSABILE DI P.O.
Geom. Francesco MALVASI

IL DIRIGENTE DELL'AREA III

LETTE le premesse innanzi riportate;

VISTA la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 165/01;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento **non** comporta effetti diretti o indiretti **sulla situazione economica** - finanziaria della provincia o sul suo patrimonio;

DETERMINA

1) **la premessa costituisce parte integrante** del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;

2) la **conclusione positiva** della Conferenza di Servizi decisoria art. 14 comma 2della legge 241/1990, in forma semplificata e in modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate nell'ambito della Conferenza di Servizi stessa;

3) **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3, in favore della Ditta BONTA' LUCANE S.r.l. per lo stabilimento sito in Via I maggio, 26 - Zona PAIP 1 nel Comune di Matera, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, art. 3, comma 1 lettera:

   - c): *"autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i."* concernente le emissioni convogliate prodotte dall'attività di produzione prodotti da forno;

4) **di dare atto** che il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti, come aggiornamento, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 269 c. 8 del D.lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) alla Ditta "BONTA' LUCANE S.r.l." con D.D. n. 75AB.2013/D.01492 del 18/11/2013;

5) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti :

QUADRO PRESCRITTIVO

a) i valori limite di emissione che devono essere rispettati sono quelli contenuti nella tabella riassuntiva delle emissioni di seguito riportata che è parte integrante della presente Determinazione;

b) l'eventuale aumento della concentrazione degli inquinanti fino al limite autorizzato dovrà essere tale da non superare comunque il valore del flusso di massa che si ottiene dal prodotto del limite di concentrazione, indicato nella tabella riassuntiva delle emissioni, per la portata dell'effluente gassoso secco;

c) i condotti per il convogliamento degli effluenti in uscita dagli impianti che scaricano in atmosfera devono essere provvisti di tronchetti di prelievo e dotati di opportuna chiusura, a baionetta o a vite, per la misura ed il campionamento degli inquinanti e precisamente:
   - per gli ossidi di Azoto totali (NO_x) non è richiesto il controllo dell'isocinetismo; di conseguenza è consentito accedere al flusso emissivo dei condotti E1, E2, E3, E4 mediante tronchetto di prelievo regolamentato dal metodo UNICHIM n° 422 del tipo A o B;

d) i tronchetti di prelievo dovranno essere posti in tratti rettilinei, pari a 5 diametri idraulici del condotto rettilineo a monte del piano di campionamento e 2 diametri idraulici a valle (NOTA 4, lettera b, punto 6.2.1 della Norma UNI EN 15259: 2008) in una sezione del condotto con forma e sezione trasversale costanti (curve, aspiratori, restringimenti, silenziatori ecc.) o, quando questo non sia possibile per difficoltà costruttive o di accesso, nel punto centrale di un tratto rettilineo il più lungo possibile;

e) i punti di prelievo devono essere agevolmente raggiungibili in modo da consentire il campionamento senza difficoltà operative ed essere posti tra 120 e 150 cm al di sopra della superficie della piattaforma di lavoro, in modo tale da consentire al personale di operare in posizione ergonomica secondo la norma *UNI EN 15259* e secondo il dettato normativo di sicurezza in materia di lavoro (D.Lgs. n° 81/08);

f) i condotti devono essere identificabili univocamente mediante apposita targa con sigla alfanumerica (es. E1, ecc.) per non ingenerare confusione sull'attribuzione dell'emissione;

g) predisporre che l'ubicazione dei condotti e la quota degli scarichi aeriformi siano conformi a quanto contenuto nei regolamenti comunali e/o alle prescrizioni impartite dalle autorità territoriali competenti in materia igienico-

sanitaria e la direzione del flusso emissivo allo sbocco sia verticale verso l'alto, al fine di favorire la corretta dispersione degli inquinanti;

h) le misure saranno riferite ai periodi di normale funzionamento degli impianti (esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti) ed al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali di temperatura 0 °C (273,15° K) e pressione 101325 Pa;

i) eseguire, nell'arco di dieci giorni dal ricevimento del provvedimento autorizzativo conclusivo da parte dello sportello telematico SUAP di Matera una determinazione di tutte le emissioni siglate come E1, E2, E3 ed E4 riportate nella tabella riassuntiva delle emissioni che segue;

j) effettuare i controlli analitici successivi a quelli previsti al punto j) con periodicità pari a mesi dodici per le emissioni siglate **E1**, **E2**, **E3** ed **E4**;

k) il sistema di abbattimento a raggi UV-C + ozono delle sostanze odorigene rivenienti dal processo di cottura dovrà essere tenuto in buone condizioni, avendo cura di pulire periodicamente le lampade con panno umido e sostituendole periodicamente dopo circa 6.000 ore di funzionamento, come indicato a pag. 1 di 2 al punto 05.01 (manutenzione) del *modulo UV-C +* Ozono del manuale di uso e manutenzione del costruttore Air Builders; a tal proposito, devono essere annotati su apposito registro tutti gl'interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria atti a preservarne lo stato di efficienza ottimale;

l) l'attività deve essere esercita secondo quanto previsto dall'Allegato V (parte I) alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), che disciplina le modalità di esercizio degli impianti nei quali si manipolano, producono, trasportano, caricano e scaricano ed immagazzinano prodotti polverulenti, per quanto riferibile all'attività in questione, e in particolare tutti i nastri trasportatori devono essere incapsulati;

m) comunicare, con immediatezza, alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Matera, competenti per territorio ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), i dati relativi alla misura delle emissioni riscontrati in sede di controllo di cui ai punti j) e k) con certificati firmati da chimico abilitato ed iscritto all'albo, invece che con rapporti di prova;

n) annotare, a prelievi eseguiti, su apposito registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario ed i riscontri analitici delle misure, le caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature esistenti, nonché le operazioni di manutenzione e/o sostituzione dei sistemi di abbattimento;

o) comunicare alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) la data fissata per i controlli sulle emissioni almeno quindici (15) giorni prima;

CAMPIONAMENTO DEGLI EFFLUENTI

a) attenersi all'Allegato VI alla parte QUINTA del D.Lgs. n° 152/06 per quanto attiene ai: "*Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni*";

b) come da punto 2.3 del medesimo Allegato VI alla parte QUINTA del D.Lgs. n° 152/06, qualora le condizioni operative lo richiedano ... (omissis) ... *per ciascun prelievo sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dal punto 2.3 nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantirne l'applicazione*;

c) per la misura dei *parametri di caratterizzazione* degli effluenti delle *emissioni convogliate* si dovrà applicare la norma UNI EN 16911-1:2013;

d) per la determinazione degli ossidi di Azoto totali NOx nelle *emissioni convogliate* si dovrà applicare il D.M. 25/08/2000 o, alternativamente, la norma UNI EN 10393, o anche analizzatori in "situ puntuale" (definizione come da All VI, par. 1.1, lettera n) a celle elettrochimiche;

e) il punto di emissione E1, poiché ha un diametro inferiore a 0,35 m, potrà, ai sensi della norma UNI EN 15259:2008 - par. 8.2, tab. 2 -, avere anche un solo punto di campionamento nella sezione ortogonale al condotto e destinata alle misure;

Tabella riassuntiva delle emissioni

Ditta : BONTÀ LUCANE S.r.l. **Localizzazione** : Zona PAIP 1 – Via I Maggio n° 26 – 75100 Matera

Tipo di attività : produzione di prodotti da forno.

PUNTI DI EMISSIONE		CARATTERISTICHE FISICHE DEI CONDOTTI				INQUINANTI	VALORI LIMITE DA RISPETTARE		NOTE
		Portata Nm^3/h	Altezza metri (*)	Diametro mm	Sezione m^2		Concentrazione mg/Nm^3	Flusso di massa Kg/h	
COMIGNOLO A	**E1** 3 bruciatori (cabine forno 1, 2, 3)	718	13,0	200	0,102	NO_x	280	0,201	Valore Parte V del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), All. I, parte III par. 1.3 decurtato del 20% come da criterio C.R.I.A. approvato con D.G.R. n. n. 3340/1999.
	E2 forno ciclotermico a tunnel 3 bruciatori (B1+B2+B3)	1630	13,0	250	0,056	NO_x	280	0,456	Valore Parte V del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), All. I, parte III par. 1.3 decurtato del 20% come da criterio C.R.I.A. approvato con D.G.R. n. n. 3340/1999.
	Vapori filtrati con modulo UV-C + Ozono (disidratazione pasta lievitata in seguito a cottura ed aria calda)	-	13,0	200	-	-	-	-	Attività non soggetta alla disciplina del Titolo I, ai sensi dell'art. n° 272, comma 5, parte V del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i., confermato dal D.Lgs. 30 luglio 2020 n° 102.
COMIGNOLO B	**E3** 3 bruciatori (cabine forno 4, 5, 6)	840	13,0	200	0,080	NO_x	280	0,235	Valore Parte V del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), All. I, parte III par. 1.3 decurtato del 20% come da criterio C.R.I.A. approvato con D.G.R. n. n. 3340/1999.
	E4 forno ciclotermico a tunnel 3 bruciatori (B1+B2+B3)	1573	13,0	250	0,060	NO_x	280	0,440	Valore Parte V del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), All. I, parte III par. 1.3 decurtato del 20% come da criterio C.R.I.A. approvato con D.G.R. n. n. 3340/1999.
	Vapori filtrati con modulo UV-C + Ozono (disidratazione pasta lievitata in seguito a cottura ed aria calda)	-	13,0	200	-	-	-	-	Attività non soggetta alla disciplina del Titolo I, ai sensi dell'art. n° 272, comma 5, parte V del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i., confermato dal D.Lgs. 30 luglio 2020 n° 102.

(*) L'altezza si riferisce all'altezza geometrica dal punto di partenza del condotto

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 – 75100 Matera, ovvero a mezzo pec: ambiente@cert.provincia.matera.it

6) di stabilire che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;

7) di evidenziare che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;

8) di stabilire che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;

9) di ricordare che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;

10) di ricordare che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;

11) che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;

12) di dare atto che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;

13) di stabilire che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

14) di dare inoltre atto che la presente Determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Enrico DE CAPUA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Matera, li_____

Il Dirigente

_____

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia il 22 DIC. 2020 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Matera lì, 22 DIC. 2020

L'incaricato _____

Visto: Il Segretario Generale

_____